



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**SEZIONE CIVILE**

Sent. \_\_\_\_\_

Rep. \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 4326/2012

**TRA**

██████████ e ██████████, domiciliati in Trieste in ██████████  
██████████, presso lo studio del Prof. Avv. Andrea Crismani e dell'Avv. Pernacich

**ATTORI**

**CONTRO**

**COMUNITA' GRECO ORIENTALE DI TRIESTE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Trieste alla P.zza San Giovanni 1, presso lo studio dell'avv. Marcello Perna

**CONVENUTA**

**avente ad oggetto:** annullamento provvedimento disciplinare associazione religiosa e risarcimento danni

**CONCLUSIONI:**

PER L'ATTORE: come da allegato a verbale dell'udienza 22.09.2014: "1. Nel merito: 1.1. Accertare la inefficacia e/o nullità e/o illegittimità e l'assenza di alcun giuridico effetto dell'esclusione – espulsione degli Attori dalla Comunità e/o accertare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità e l'assenza di alcun giuridico effetto dei provvedimenti presidenziali di esclusione – espulsione e/o delle sottostanti delibere del Capitolo; 1.2. Condannare la Comunità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla reintegrazione degli Attori nella Comunità; 1.3. Condannare

sia la Comunità sia i membri deliberanti, in solido tra loro o per parte a risarcire ad entrambi gli Attori il danno all'immagine e reputazione provocato dall'esclusione-espulsione; 1.4. Condannare sia la Comunità sia i membri deliberanti, in solido tra loro o per parte al risarcimento del danno biologico subito dall'Attrice [REDACTED] a causa dell'illegittima esclusione-espulsione dalla Comunità mediante eventuale ctu medico legale. Con riserva di ogni domanda, eccezione e conclusione, sia nel merito sia in via istruttoria, e di ogni altra produzione documentale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre gli accessori per legge”.

PER IL CONVENUTO: come da comparsa di costituzione e risposta: “Tutto ciò premesso e rappresentato la convenuta Comunità Greco Orientale di Trieste ut supra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Tribunale di Trieste, contrariis reiectis, voglia rigettare le richieste di parte avversa, sia di reintegra che di risarcimento danni, perché totalmente infondate in fatto ed in diritto. Spese legali interamente rifeuse. In via istruttoria: acquisizione dell'allegata documentazione con riserva di ulteriormente dedurre e provare”.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 03.12.2012 [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la Comunità Greco Orientale di Trieste, esponendo di averne fatto parte fin dal 1996 e di esserne stati espulsi con provvedimenti del 28.05.2012. Esponevano in particolare gli attori che, a partire dall'anno 2008, avevano mosso una serie di contestazioni in sede stragiudiziale nei confronti degli organi direttivi della Comunità, con riferimento alla correttezza dei criteri di gestione dei fondi ed alla congruità dei criteri con i quali venivano stabilite le destinazioni degli stessi. Essendo rimaste senza riscontro tali contestazioni, gli odierni attori avevano proposto alcune iniziative giudiziarie presso il Tribunale di Trieste, ed in particolare avevano agito per l'annullamento di alcune delibere del Capitolo (Consiglio Direttivo dell'ente) evidenziando l'invalidità della nomina del Presidente dello stesso, l'incompatibilità alle cariche di suoi componenti e l'assenza di trasparenza nella gestione dei finanziamenti alla Comunità. Asserivano ancora che, a fronte di tali iniziative giudiziarie, peraltro non andate a buon fine, gli organi direttivi della convenuta avevano posto in essere azioni e comportamenti animati da intento ritorsivo nei loro confronti. In particolare la Signora [REDACTED] dipendente dalla Società [REDACTED], controllata dalla Comunità, era stata oggetto di condotte mobbizzate e poi illegittimamente licenziata, così come riconosciuto dal Tribunale del Lavoro di Trieste che ne aveva disposto la reintegrazione, mentre il Signor [REDACTED] era stato escluso dall'amministrazione della [REDACTED] Il tutto

era culminato nella loro esclusione dalla Comunità deliberata dal Capitolo in data 28 maggio 2012 perché il comportamento degli attori aveva costituito “*un fattore gravemente alterativo e perturbativo dell’unione e della concordia fra i soci della Comunità Greco-Orientale di Trieste...*”, ed ancora perché tale comportamento costituiva, “*avendo la subordinazione e l’obbedienza di ogni membro al Capo della Confraternita valore essenziale e fondante della stessa, secondo gli artt. 1 e 3 del medesimo Statuto, una chiara manifestazione di infedeltà e disobbedienza, con ripudio dei principi tradizionali di coesione e di rispetto civile e spirituale, che debbono sempre essere osservati all’interno della Comunità*”. Tali delibere venivano, con la proposizione del giudizio *de quo*, impugnate sotto diversi profili: nullità/inesistenza per violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e per illiceità dell’oggetto, illegittimità per mancata osservanza delle disposizioni statutarie, infondatezza nel merito delle contestazioni disciplinari. Tanto premesso, prospettati la lesione della loro integrità psico-fisica ed il ricorrere di un danno biologico ed all’immagine a seguito dell’espulsione, gli attori chiedevano, previo ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle delibere impugate, di essere autorizzati a chiamare in giudizio i membri del Capitolo. Chiedevano infine l’accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia delle delibere di espulsione e la condanna della convenuta alla reintegrazione dei due soggetti estromessi nella Comunità, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno all’immagine ed alla reputazione provocato dall’espulsione, e non espressamente quello per la lesione biologica.

2. All’udienza di comparizione del 18.03.2013 si è costituita la Comunità Greco – Orientale di Trieste contestando la domanda avversaria sotto diversi profili. In primo luogo la convenuta, richiamandosi agli artt. 7 ed 8 della Costituzione, ha affermato la libertà di autodeterminarsi dell’ente avente carattere religioso, lusingando così, pur senza concludere in tal senso, una carenza di giurisdizione della magistratura ordinaria italiana. Sotto diverso aspetto è stata ribadita la legittimità dell’operato dell’ente, sia dal punto di vista procedurale con il rispetto del diritto di difesa degli attori, sia nel merito, data la fondatezza degli addebiti mossi. E’ stata dunque contestata anche la fondatezza della domanda risarcitoria e richiesto il rigetto integrale della domanda attorea.
3. La difesa degli attori ha insistito per la chiamata in causa dei componenti il Capitolo e deliberanti l’espulsione. Sciogliendo la riserva, il Tribunale ha ritenuto di non dover autorizzare la chiamata in causa, ed in ordine alla questione della natura e qualità dell’ente convenuto, ha ordinato alla difesa della convenuta il deposito di documentazione.

Successivamente è stata disposta l'integrazione di tale documentazione e sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.. Parte attrice nei termini assegnati ha proposto per la prima volta (e quindi in modo illegittimo) la domanda risarcitoria per danno biologico e per il resto le domande ed eccezioni non sono state modificate. Non sono state ammesse le prove offerte e all'udienza del 22 settembre 2014 sono state precisate le conclusioni.

4. Ai fini della definizione della controversia, va in via pregiudiziale esaminata la questione inerente alla sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario nel caso di specie.

4.1 A tal proposito la difesa degli attori ha sostenuto che l'eccezione sul difetto di giurisdizione delle Autorità Italiane è infondata ed in contrasto, fino al giorno 6 agosto 2012, con la L. 1159/1929 ed il RD 289/1930, e dal giorno successivo, ovvero dal giorno della sua entrata in vigore, con la L. 126/2012, ovvero la norma che ha regolato i rapporti fra Stato Italiano e Chiesa Ortodossa Italiana. In sostanza, affermano gli attori, ci troveremmo di fronte ad un ente riconosciuto con personalità giuridica che raccoglie al proprio interno, *uti cives*, una gran parte dei fedeli che si riconoscono nella Comunità Greco Ortodossa di Trieste, con una disciplina di riferimento che di conseguenza andrebbe individuata nel Libro I Titolo II Capo II del Codice Civile, artt. 14-35, anche in considerazione delle non trascurabili attività economiche facenti capo alla convenuta. In ogni caso, sempre nella prospettazione attorea, conseguenze sulla giurisdizione nel presente giudizio non potrebbero ricollegarsi alla L. 126/2012, in quanto la stessa da un lato non è intervenuta a modificare la natura dell'ente convenuto e dall'altro non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, essendosi i fatti per cui è causa verificati fino al maggio-giugno 2012 a fronte di un'entrata in vigore del predetto provvedimento normativo in data 7 agosto 2012. Conseguenza ultima di tale assunto sarebbe l'applicabilità alla fattispecie della legge n. 1159/1929 e del R.D. 289/1930, norme queste ultime che, applicandosi agli Enti facenti capo a religioni diverse dalla cattolica e prive di intesa con le Autorità Italiane, prevedono un'ingerenza rilevante dello Stato negli affari interni legittimando di riflesso la giurisdizione del giudice ordinario anche in materia di provvedimenti disciplinari.

4.2 Sostiene invece la difesa della convenuta che esclusiva sarebbe l'applicazione delle regole previste dal proprio Statuto alla fattispecie, non avendo, le norme previste dal Codice Civile, nessuna rilevanza in presenza di un Ente formalmente riconosciuto quale "di culto" dallo Stato Italiano. In ogni caso, sostiene sempre la convenuta, già con l'entrata in vigore dell'art. 8 della Costituzione ogni ingerenza del potere statale sui liberi ordinamenti delle

associazioni religiose sarebbe esclusa radicalmente, con conseguente inapplicabilità della legge n. 1159/1929 per quanto in argomento.

4.3 La definizione della questione di giurisdizione richiede, come passaggio preliminare, l'accertamento sulla natura giuridica dell'Ente convenuto.

Come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione (all. 2), la convenuta nasce con la denominazione di "Confraternita della Nazione" in data 28 novembre 1888, quale ente esponenziale e rappresentativo della comunità greca di Trieste che proprio in quegli anni aveva acquisito consistenza numerica e visibilità nel capoluogo giuliano, allora sotto la dominazione austriaca. Il processo aggregativo che porta alla formazione dell'ente convenuto si sostanzia di due passaggi, dei quali si dà conto in virtù della loro rilevanza per quanto in argomento. Il primo passaggio è l'approvazione, nel febbraio del 1784, dopo la scissione dalla comunità serba alla quale rimase il tempio costruito in comune, delle "*Costituzioni e Capitoli Preliminari della nostra Chiesa da erigersi in Trieste sotto l'invocazione della Santissima Trinità e San Nicola*", documento che rende evidente la nascita di una coscienza comunitaria ed identitaria nell'etnia greca triestina, la quale si autodefinisce, con l'avallo delle autorità austriache, Nazione Greca di Rito Orientale. La Nazione Greca nasce attorno ad un progetto ben preciso, ovvero l'edificazione di una Chiesa per la pratica del culto ortodosso (per porre rimedio alla perdita di quella fino ad allora condivisa con la comunità serba), ed ha un nucleo identitario ben definito: come recita il preambolo alle Regole Preliminari del marzo 1784, la Nazione è composta dagli individui di lingua greca professanti la religione greca di rito orientale, i quali potranno, secondo le regole stabilite dall'atto sopra richiamato, "aggregarsi" alla costituenda Chiesa in quattro classi, di prestigio crescente in base all'entità del contributo versato per la costruzione dell'ente di culto.

Il secondo passaggio porta all'approvazione, l'8 aprile 1786, degli "*Statuti e Regolamenti della Nazione e Confraternita Greca stabilita nella città e porto franco di Trieste*", e dunque alla costituzione dell'ente convenuto. Accanto alla Nazione, ovvero all'aggregazione di persone fisiche aventi medesima etnia e culto religioso ortodosso, nasce la Confraternita, che al Capitolo II viene definita Corpo Spirituale, Politico ed Economico della Nazione ed in particolare "*un'associazione particolare volontaria di quegli Individui, che si uniscono in Fratellanza e Confraternita*". La Confraternita, si potrebbe dire, è l'ente istituzionale della gente greco-ortodossa di Trieste, come si evince dalla lettura dello Statuto e dall'esistenza di un'articolata organizzazione di cui la stessa viene dotata.

A capo della Confraternita vi è un Governatore, che è capo della Nazione (Capitolo III punto 1) e che promuove la trattazione di questioni politiche ed economiche di maggiore importanza. Sul Governatore svolgono attività di vigilanza due Assessori (Cap. IV punto 9), i quali vengono anche incaricati di gestire la cassa della Chiesa e della Confraternita. Il compito di deliberare sulle questioni politiche ed economiche di maggiore importanza e di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello Statuto è invece assegnato ad un organo collegiale, il Capitolo (Cap. V punti 12 e 15). Il Prefetto, ovvero il capo dei Sacerdoti, vigila sulla buona condotta di questi ultimi ed è il soggetto di riferimento per le questioni puramente ecclesiastiche, quali la celebrazione delle messe e la tenuta dei registri di morte, matrimonio e battesimo.

Tutto ciò avvenne con il beneplacito delle autorità austriache del tempo, le quali, in piena coerenza con i principi di uno Stato totalitario quale era l'Impero Asburgico (ma coscienti dell'importanza pacificante della libertà di culto), si riservavano un controllo penetrante sulla neonata associazione, come risulta dalla lettura di diversi passi dell'atto costitutivo.

Non senza aver prima evidenziato che lo Statuto in questione prevede ulteriori figure di minore importanza all'interno dell'articolazione organizzativa della Confraternita, va detto che essa, fin dalla nascita, appare come fortemente permeata da una missione, che è quella di promuovere, nella città di Trieste, il culto della religione ortodossa, e di disciplinarne la pratica. Tale assunto è incontestabile, se si pensa che la principale ed iniziale funzione della neonata associazione è quella di presiedere in sostanza alla costruzione della nuova Chiesa Ortodossa di Trieste, e che lo Statuto prevede finanche disposizioni sulle modalità con le quali il Prefetto, ovvero la massima autorità ecclesiastica, potrà rapportarsi ai sacerdoti e gestire le attività di culto più rilevanti. L'assunto che precede non è contraddetto dalla circostanza, di cui pure si deve dare conto, che in più punti lo Statuto attribuisce competenze agli organi di governo della Confraternita in ordine a questioni politiche ed economiche: infatti poiché lo svolgimento di attività extrareligiose è condizione sovente necessaria per l'esistenza stessa ed il sostentamento di una collettività organizzata, anche di indole religiosa: si veda del resto la coerente previsione tributaria dell'art. 15 della legge n. 126 del 2012, in merito alle attività economiche accessorie.

4.4 Ciò detto, e considerato che l'attuale ente convenuto continua ad essere regolato, nella sua attività, dallo Statuto sopra brevemente passato in rassegna (come allegato dagli stessi attori), occorrerà quindi verificare se la natura religiosa dell'ente possa essere confermata o meno

all'interno dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, e se addirittura esso possa essere inquadrato nell'ambito di una di quelle Confessioni religiose richiamate dall'art. 8 della Costituzione e munite dalla stessa disposizione di un diritto inalienabile all'auto-organizzazione che presuppone la necessità di una non ingerenza dello Stato in tale ambito.

4.5 Chiudendo questa parte relativa all'accertamento della natura della convenuta per poi saldarsi agli ulteriori argomenti sui limiti di intervento riservati all'autorità giurisdizionale ordinaria, giova rammentare infine come la Comunità Greco Orientale di Trieste sia, almeno fin dal 9 gennaio 1976, ente morale con personalità giuridica legalmente riconosciuto ai sensi della legge 24 giugno 1929 n. 1159 quale Ente di Culto: come attestato dalla Prefettura di Trieste, i suoi fini sono esclusivamente quelli di culto, beneficenza ed istruzione. Tale elemento formale, considerato unitamente al contenuto dello Statuto sopra esaminato, ha un peso di indiscutibile rilevanza nell'accertamento sulla natura dell'Ente, e non è disatteso da elementi di natura sostanziale. In particolare, ancora una volta, non assume rilevanza decisiva la gestione da parte della Comunità di attività anche economiche (un bar ed un albergo), ove le stesse per peso e rilevanza non abbiano un'importanza prevalente rispetto allo svolgimento di attività di culto, che invero non risulta dagli atti. Nel caso di specie, tale prevalenza non è stata nemmeno allegata dagli attori, i quali si sono limitati ad affermare che la loro esclusione sarebbe riconducibile a motivazioni inerenti alle attività economiche gestite dalla Comunità, senza quindi arrivare a sostenere che l'associazione abbia, come finalità prevalenti, quelle di lucro.

4.6 Vanno infine richiamate – a fine esclusivamente ricognitivo - le disposizioni della legge n. 126 del 2012, con la quale è stata ratificata l'Intesa fra Stato Italiano e Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, confessione religiosa ortodossa fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Tale legge, all'art. 14, colloca la Comunità Greco-Orientale di Trieste fra gli “enti ortodossi” forniti di personalità giuridica, e lo statuto dell'Arcidiocesi datato 13 aprile 1997, all'art. 3, afferma che dall'Arcidiocesi “dipendono” le antiche comunità, chiese e confraternite greco-ortodosse da sempre facenti capo al Patriarcato Ecumenico e riconosciute come persone giuridiche italiane, tra cui quelle di Venezia (“Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia”), Napoli (“Chiesa e Confraternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli”), Trieste (“Comunità Greco-Orientale di Trieste”). Al di là del dato formale, l'inserimento dell'ente convenuto nell'organizzazione dell'Arcidiocesi era già testimoniato anche da elementi sostanziali, quali la documentata

esistenza di versamenti periodici dell'ente convenuto all'autorità religiosa di riferimento (n. 11 accrediti bancari allegati al n. 2 della prima memoria 183 c.p.c.), così che davvero non residuano dubbi sulla connotazione eminentemente religiosa dell'ente convenuto e per di più sul suo presentarsi quale articolazione organizzativa, con rapporto di dipendenza gerarchica, di una confessione religiosa.

5. Così precisata la natura dell'ente convenuto quanto alla sua connotazione eminentemente religiosa, non ultimo in forza di specifica previsione normativa che ne ha attuato il riconoscimento, numerose – come anticipato - sono le conseguenze che ne discendono.

5.1 In primo luogo quelle in ordine alla limitazione del potere di intervento eteronomo del giudice. È noto infatti come per queste organizzazioni l'autonomo esercizio del potere sanzionatorio e disciplinare nei confronti dei suoi adepti costituisca esigenza imprescindibile per la realizzazione degli scopi dell'associazione stessa, tutelati ai sensi dell'art. 8 della Carta Costituzionale: ancor prima, la stessa libertà ed indipendenza del gruppo dipende dall'autonomia sanzionatoria, ed in nome di questi valori – entro certi limiti – trova legittima compressione la stessa sfera di azione e comportamento del singolo, e conseguentemente viene limitato l'intervento giudiziario. Ovviamente, a garanzia dei diritti della persona sta e rimane a presidio l'art. 2 della Costituzione, che non può non avere diretta incidenza ed applicazione anche all'interno delle organizzazioni confessionali.

5.2 In secondo luogo, la differenza genetica, strutturale e teleologica con le associazioni (in questo caso riconosciute e dotate di personalità) del codice civile è ormai patrimonio acquisito nell'elaborazione dottrina, che pure auspica “*una feconda e positiva osmosi*” tra le regole associative codicistiche e quelle dei gruppi religiosi, a patto che rimanga intatto l'ambito di autonomia a presidio del quale è dettato l'art. 8 della Costituzione, ed in ultima analisi lo stesso meccanismo di “*giustizia domestica*” sul quale fonda il potere disciplinare dell'ente. Ciò determina l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 24 e 25 cod. civ., trovando la potestà sanzionatoria e disciplinare la sua diretta fonte, come anche i suoi limiti, nella stessa Carta Costituzionale.

Al riguardo, poco rileva il fatto che la fonte del potere disciplinare sia ora riconosciuta normativamente dalla legge n. 126 del 2012 che, in logica coerenza con le precedenti leggi n. 516 e 517 del 1988, n. 116 e 520 del 1995 per altre confessioni, all'art. 2, co. 2, prevede come “*La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia*



*spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale*”. Infatti la legge in parola è sopravvenuta rispetto al provvedimento sanzionatorio ed alla stessa domanda giudiziale, ed è quindi inidonea ad incidere sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 5 c.p.c.. Non può essere quindi invocata la precedente giurisprudenza (Cass. S.U. 20-12-72 n. 3628; Cass S.U. 7-8-1991 n. 8589; Cass. S.U. 22-11-91 n. 12591; Cass. S.U. 15-5-1992 n. 5792; Cass. S.U. 27-1-1994, n. 5213) in *subjecta materia*, relativa a fattispecie risalenti a prima della modifica dell’art. 5 c.p.c.. Da ciò discende l’impossibilità di applicazione della legge, specificamente quanto all’affermazione della non ingerenza della Repubblica negli “*atti in materia spirituale e disciplinare*”.

5.3 Si ritiene però che le disposizioni della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289, abrogate nei riguardi della «Arcidiocesi» ai sensi dell’art. 25 della legge n. 126 del 2012, consentano di pervenire alle stesse conclusioni alle quali si sarebbe giunti con l’applicazione della nuova legge. Invero è stato proprio l’avvento della Costituzione repubblicana, per come interpretata dalle note sentenze della Corte Costituzionale (18 novembre 1958 n. 59) a fondare e giustificare la piena autonomia in materia disciplinare e spirituale delle confessioni diverse dalla cattolica. Come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 5213 del 1994) la “*non ingerenza statale*”, si è attuata, oltre e prima che in forza delle citate leggi, in base alla Costituzione, secondo l’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale. Il principio costituzionale della libertà di culto ha come diretto riflesso la libertà degli enti confessionali di organizzarsi secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico dello Stato, e sulla base di intese con le relative rappresentanze che, ad oggi, si contano numerose. La stessa Corte costituzionale, con la successiva sentenza 19 gennaio 1988 n. 43, ha affermato che l’art. 8 della Costituzione, al comma secondo, “*esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nella emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose*”, laddove il limite fissato dalla disposizione costituzionale all’autonomia statutaria va riferito solo ai principi fondamentali dell’ordinamento, e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative.

È quindi in base a questo sostrato normativo primario che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa, statutaria e comunitaria degli enti religiosi, specificamente in materia disciplinare e spirituale, che ogni possibilità di sindacato dell’autorità giudiziaria italiana in materia è precluso.

Ciò vale senza tema di smentita, se si eccettuano alcuni sporadici provvedimenti giudiziari di merito extravaganti rispetto alla coerente lettura dell'impianto normativo, quanto al sindacato sul provvedimento di espulsione irrogato dai legittimi organi rappresentativi dell'organizzazione, trattandosi di provvedimento di carattere religioso-disciplinare, irrogato "uti fidelis" e non già "uti civis".

È in altri termini invalicabile la barriera posta dal principio di "diritto esterno" di non ingerenza, che è sancito oggi espressamente per questa confessione religiosa in modo "ricognitivo" dalla legge n. 126 del 2012, ma che già discendeva dall'intero impianto normativo cui si è fatto rinvio, oltre che dall'allegato protocollo di intesa del 4 aprile 2007 che aveva disciplinato i rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, denominata «Arcidiocesi».

Così, malgrado le richieste precisate in sede di conclusione dagli attori, questa Autorità Giudiziaria non può sindacare ed eventualmente annullare il provvedimento di espulsione, stante il suo carattere religioso e disciplinare, in quanto esso è espressione di piena autonomia istituzionale.

Tuttavia è del pari acquisito che la posizione reciproca di indipendenza e di sovranità tra Repubblica italiana e confessioni religiose non determina la negazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, ai quali qualsiasi intesa, legge o impianto ordinamentale ispirato agli artt. 7 e 8 della Carta devono prestare ossequio: tra essi spiccano i precetti dell'art. 2. Come insegna la stessa Corte Costituzionale (Sent. n. 43 del 1988) il diritto riconosciuto alle confessioni religiose dall'art. 8 Cost. di darsi i propri statuti purché "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" sottintende il necessario rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, piuttosto che di specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative.

6. La sintesi di queste considerazioni, come felicemente operata da attenta dottrina, è che all'interno delle confessioni, non dissimilmente da quanto accade per le altre formazioni sociali, deve essere assicurata ai singoli la tutela individuale dei diritti inviolabili. Ma nelle prime, a differenza delle seconde, tale "tutela deve realizzarsi secondo modalità compatibili con principio di distinzione degli ordini, dello Stato e delle Chiese", dandosi così luogo ad una "peculiare intersezione di piani di tutela" che il giudice è chiamato ad apprestare. Le forme di tutela, anche in caso di lesione di diritti individuali, non dovranno quindi pregiudicare in nessun modo l'autonomia degli ordinamenti religiosi, e non sarà dunque

possibile nessuna decisione che venga ad incidere sull'efficacia dell'atto sanzionatorio o disciplinare, pur a fronte di siffatte violazioni di diritti fondamentali. Quali che siano tali diritti, che possano o meno essere qualificati come fondamentali, la tutela non potrà mai arrivare fino alla caducazione o alla eliminazione degli effetti dell'atto adottato nell'esercizio dell'autonomia confessionale. E tanto vale sia per la violazione di norme sostanziali che di regole processuali, eventualmente interne ai corpi ecclesiastici, in quanto anche il processo disciplinare sfugge ad una sovraordinata nozione di "giustizia", dovendo essere ricondotto all'ordine confessionale come espressione attiva e fattiva della sua autarchia ed autodichia. Ciò non toglie che, qualora venga accertata incidentalmente una illegittimità dell'atto, intesa come ingiusta lesione di un diritto fondamentale, eventualmente perpetrata mediante la violazione delle regole procedurali interne, il giudice possa essere chiamato ad accertare l'antigiuridicità di tale lesione e l'ingiustizia del relativo danno. Ancora una volta, però, deve essere condiviso l'appello dell'attenta dottrina che ammette l'intervento del giudice solo a tutela del "*nucleo veramente essenziale e irrinunciabile di garanzie risultanti dai principi generali dell'ordinamento statale*".

7. Chiarito a quali condizioni e con quali limiti l'autorità giurisdizionale italiana possa esercitare un controllo su provvedimenti quali quello in argomento, va ora effettuata tale verifica di compatibilità delle norme dello Statuto applicate nel caso di specie con i detti principi costituzionali, ovvero i diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione all'esterno ed all'interno delle formazioni sociali.

Se infatti vi è carenza di giurisdizione in ordine alle domande volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle delibere e la reintegra dei membri, tale carenza, alle condizioni di cui si dirà, potrebbe non sussistere in ordine alle domande, anche dispiegate nell'atto introduttivo, di risarcimento danni. Va in sostanza verificato che le norme statutarie richiamate nel caso di specie, sia nella loro dimensione statica ed astratta, sia nella loro dimensione applicativa e dinamica, non abbiano violato le predette e fondamentali garanzie costituzionali, da individuarsi nel diritto di difesa all'interno del procedimento confessionale e nel diritto a veder tutelata la propria reputazione e la propria dignità con riguardo alle modalità con le quali il provvedimento disciplinare è stato estrinsecato, comunicato o applicato.

8. Come si evince dall'esame delle delibere di espulsione agli atti, le norme statutarie violate dalla condotta degli attori nella prospettazione dei fatti offerta dalla convenuta, sono contenute nei punti 1, 3 e 4 del Capitolo I. I punti 1 e 3 individuano la fedeltà e

subordinazione come la *“base fondamentale non tanto degli Statuti del Corpo Nazionale, quanto delli sentimenti d’ogni membro”*. La fedeltà e la subordinazione sono testualmente dichiarati *“quali primo essenziale articolo”* del Corpo, e *“preme alla conservazione ed alla prosperità ed anzi all’esistenza del Corpo della Confraternita la subordinazione ed obbedienza d’ogni Membro al Capo e Capi della Medesima; li fatti o atti di qualche individuo contro tale subordinazione e obbedienza saranno inquiriti dal Capitolo e puniti, se nella pena concorrerà la pluralità de’ voti dell’istesso Capitolo con la perpetua o periodica riprovazione, ed esclusione dal Corpo della Confraternita”*. Ebbene, obbedienza, fedeltà e subordinazione sono principi e regole di condotta, che sebbene in misura limitata ed ormai recessiva, sono presenti anche nel nostro ordinamento giuridico (si pensi ai rapporti di gerarchia nell’ambito delle forze armate), sicché davvero non si può dubitare sull’astratta compatibilità della norma statutaria in argomento con i principi della nostra Costituzione. Anche il punto 4 del Capitolo I, disposizione pure richiamata nella comunicazione di espulsione, e che fa riferimento all’importanza del benessere, della quiete, come pure al decoro ed alla concordia della Confraternita come beni da tutelare con la sanzione dell’espulsione di chi ne determinasse con la propria condotta la lesione, non pone problemi di sorta per quanto in argomento, prospettandosi tale norma quale affermazione di un principio di coesione connaturato all’essenza di qualsiasi fenomeno associativo.

Parimenti nessun contrasto con i principi costituzionali, si può rinvenire con riferimento alle regole, invero scarse, che regolano nello Statuto il procedimento che porta all’irrogazione della sanzione. Ciò vale per il punto 3 Capitolo I, ove si stabilisce che l’espulsione del membro in seguito a condotta di disobbedienza viene adottata con la “pluralità” dei voti, sicuramente da intendere come maggioranza, e per il punto 4 Capitolo I, ove si stabilisce che l’espulsione del membro che perturbi la coesione del Corpo, sempre con la pluralità dei voti, debba essere preceduta da un ammonimento formale e poi da uno pubblico. Si tratta di regole di elementare portata, che caratterizzano l’iter decisionale di molti consessi associativi, e sulle quali non si ritiene opportuno dilungarsi oltre, anche per la totale mancanza di doglianze degli attori sul punto.

9. Va ora esaminato l’ulteriore profilo di eventuale contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico poc’anzi evidenziato. Va cioè verificato che in concreto, l’applicazione o la mancata applicazione delle norme dello Statuto della Confraternita non si sia

concretizzata in una violazione di quel nucleo di valori costituzionali che possono fondare la giurisdizione del Giudice ordinario per quanto in argomento.

9.1 Viene in considerazione, in questo caso, in particolar modo il diritto di difesa, della cui violazione gli attori hanno lamentato il ricorrere sotto diversi profili, ed in particolare:

- per la loro omessa convocazione e conseguente mancata partecipazione alla seduta del Capitolo che ha deliberato la loro esclusione;
- per l'impossibilità di difendersi dinanzi ai componenti del Capitolo;
- per l'impossibilità di qualsiasi verifica in ordine alla composizione;
- perché la delibera di esclusione sarebbe di competenza della Nazione e non del Capitolo;
- perché il provvedimento di esclusione è sottoscritto dal solo Presidente e non anche dagli Assessori;
- perché come previsto dallo Statuto al punto 4 Capitolo I, il provvedimento di espulsione non ha ricevuto il riconoscimento dell'Autorità governativa;
- perché il punto 4 Capitolo I prevede un ammonimento privato ed a seguire uno pubblico prima di procedere all'espulsione, e mancherebbe nel caso di specie l'ammonimento pubblico.

Ebbene, si è già evidenziato che il parametro di legittimità da impiegare nel caso di specie è costituito da un nucleo veramente essenziale e irrinunciabile di garanzie risultanti dai principi generali dell'ordinamento statale. Il diritto di difesa cui si deve fare riferimento in questa sede non è quindi quello formalmente assicurato nei processi che si celebrano davanti alla magistratura italiana, o quello descritto dalla Convenzione dei diritti dell'Uomo, ma è un diritto di difesa da intendersi come sostanziale possibilità di contraddire all'interno di quel procedimento che porterà eventualmente all'irrogazione di una sanzione.

Tale assunto consente già di pervenire ad una prima affermazione, e cioè che la maggior parte delle violazioni evidenziate dagli attori, anche qualora se ne accertasse il ricorrere nel caso di specie, sarebbe inidonea a violare quel diritto di difesa sostanziale in ordine al quale, in questa sede, può essere assicurata una tutela. Difatti, né la convocazione né la presenza davanti al Capitolo appaiono essenziali ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in un procedimento disciplinare in seno ad una confessione religiosa, non essendo possibile alcun parallelo con altri procedimenti giustiziali o addirittura giurisdizionali quanto alla differenza tra l'esercizio in forma scritta del diritto di difesa e quello con comparizione personale. Irrilevante appare per quanto in argomento la conoscenza preventiva della composizione del

Capitolo, vista anche l'assenza di contestazioni specifiche sul ricorrere di gravi inimicizie fra gli attori ed i membri dello stesso. Appare chiaro, infine, che la mancanza di sottoscrizione della delibera di esclusione da parte degli Assessori è davvero violazione formale, inidonea a ridondare in una violazione del diritto di difesa sostanziale, non essendo contestata la natura collegiale dell'atto.

Quanto poi alla asserita competenza della Nazione a deliberare l'esclusione dei membri dalla Confraternita, si deve rilevare che lo Statuto è chiaro, ai punti 3 e 4 già più volte richiamati, nell'attribuire al Capitolo il potere di espulsione, a condizione che la decisione venga presa con la pluralità dei voti, sicché la violazione è anche del tutto inesistente.

Peraltro, la mancanza di un'approvazione governativa così come previsto dallo Statuto, del provvedimento di esclusione, non si sostanzia in violazione del diritto di difesa, poiché tale previsione statutaria, del tutto legittima nel periodo in cui Trieste era sotto la dominazione austriaca, si deve oggi considerare priva di qualsiasi efficacia, non solo per il sopravvenire di una diversa giurisdizione statale, ma anche e soprattutto perché incompatibile con il contenuto dell'art. 8 della Costituzione.

Infine anche la mancanza dell'ammonimento pubblico previsto dal Capitolo I punto 4, prima di pervenire all'espulsione, che pure deve essere positivamente riscontrata come vizio della procedura, appare del tutto inidonea a concretizzare una lesione del diritto di difesa, ché anzi una reprimenda pubblica sarebbe stata quella sì lesiva della dignità e dell'onore dei membri in predicato di essere espulsi.

10. Rilevata per una parte la sostanziale inidoneità delle violazioni procedurali lamentate dagli attori a ledere il diritto al contraddittorio, e per un'altra la loro radicale insussistenza, si deve anche dar conto, in questa sede, di quale sia stata la scansione temporale e lo sviluppo del procedimento disciplinare, al fine di verificare se sostanzialmente sia stata data la possibilità agli attori di esercitare tale diritto di difesa. Ebbene, a tal proposito, dall'esame della documentazione allegata da entrambe le parti, è possibile ricostruire la dinamica procedimentale in tal senso:

- in data 22.12.2009 (doc. 4 all. comparsa di risposta) viene inviata agli attori comunicazione di formale ammonimento a firma del Presidente della Comunità, nella quale si attribuiscono agli stessi condotte volte a turbare la concordia della Comunità quali la proposizione di vertenze in Tribunale senza preventiva ricerca di

- composizione all'interno del Capitolo e la propalazione di accuse su mala gestione finanziaria della Comunità e della Filoxenia, società dalla stessa controllata;
- in data 28.01.2010, i Signori ██████████ e ██████████ ribadiscono la propria posizione, chiedendo la revoca della lettera di ammonimento (doc. 20 all. atto di citazione);
  - in data 07.04.2010 gli attori vengono ricevuti dal Presidente e durante un colloquio orale muovono contestazioni sulla legittimità della condotta della comunità (come si evince dalla lettura del doc. 24 all. atto di citazione);
  - in data 14.04.2010 gli attori vengono sospesi per un anno dal Corpo della Comunità, *“a seguito dei ripetuti contrasti...e per le affermazioni di pesanti irregolarità riguardo agli organi della stessa, che appaiono persistere anche dopo i pronunciamenti sfavorevoli del Tribunale”* (n. 4 degli allegati a nota di deposito della convenuta del 15 maggio 2013);
  - in data 03.02.2011 la Sig.ra ██████████ sollecita il Presidente della convenuta alla convocazione di un'Assemblea (doc. 23 all. atto di citazione);
  - in data 17.02.2011 il Presidente della Comunità rigetta la richiesta di convocazione dell'assemblea adducendo come motivo la sospensione della ██████████ (doc. 22 all. atto di citazione);
  - in data 18.03.2011 la Sig.ra ██████████ invia una lettera ai Consiglieri della Comunità per perorare ancora una volta la propria causa (doc. 24 all. atto di citazione);
  - in data 19.04.2011 la Comunità dichiara di soprassedere alla riammissione degli attori nel Corpo essendo ancora in corso la causa dalla stessa intentata contro la convenuta (n. 4 degli allegati a nota di deposito della convenuta del 15 maggio 2013);
  - in data 06.12.2011, la Comunità, evidenziando come il Tribunale di Trieste abbia risolto a proprio favore il contenzioso intentato dagli attori, li invita a presentare formali scuse ed impegno a non più sollevare sterili e controproducenti polemiche (n. 4 degli allegati a nota di deposito della convenuta del 15 maggio 2013);
  - in data 02.04.2012 e 10.04.2012 la Sig.ra ██████████ in parte ribadisce le proprie ragioni e al contempo manifesta il proprio dispiacere per la situazione (doc. 27 e 28 all. atto di citazione);

- in data 28.05.2012 vengono comunicati i provvedimenti di espulsione.

Ebbene, la descrizione dei diversi passaggi in cui si è snodato il procedimento dà ampiamente conto del fatto che gli attori, all'interno dello stesso, hanno avuto la possibilità di difendersi e di contraddire. Se è vero che i due membri non sono comparsi personalmente davanti al Capitolo, hanno però avuto un'audizione orale con il Presidente della Comunità, ed in tale occasione hanno avuto modo di perorare la loro causa. Se è vero che nello Statuto mancano previsioni idonee a garantire l'esercizio di un diritto di difesa nel procedimento di esclusione dei membri, vi è però stata occasione per svolgere osservazioni e per presentare giustificazioni scritte, e dunque una forma di contraddittorio vi è certamente stata, e di essa si deve dire che è sufficiente a soddisfare le esigenze che sono sottese a quel diritto sostanziale di difesa che è qui in argomento.

11. Va da ultimo verificato che l'esercizio in concreto del potere disciplinare, non sia avvenuto nel caso di specie, con modalità tali da ledere il prestigio, l'onore e la dignità degli attori, ciò che sicuramente si concretizzerebbe in una lesione di beni costituzionalmente garantiti suscettibile di trovare giustizia in questa sede. Sotto tale profilo, va detto, l'esame della documentazione e delle allegazioni di causa non offre alcun elemento per anche solo ipotizzare profili di illiceità, stante la moderazione dei toni impiegati nelle comunicazioni dalla convenuta, e la riservatezza, per quanto possibile, con la quale tutte le comunicazioni sono state portate alla conoscenza degli attori.

Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento disciplinare della convenuta non si palesa in contrasto con i più volte richiamati principi costituzionali, derivando da ciò, la legittimità dello stesso ed il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dagli attori.

12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reale complessità, normativa, giuridica e fattuale, della vicenda.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande di cui ai punti 1.1 e 1.2 delle conclusioni;

Rigetta le restanti domande perché infondate nel merito.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Sentenza esecutiva.



Trieste, 22 gennaio 2015.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto

La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del dott. Paolo Ancora, Magistrato Ordinario in tirocinio